



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio fra i Comuni di Enna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 96 del Registro

data 03/12/2023

Oggetto: Ricorsi r.g. 1061-1062-1073/2020 Tribunale di Enna, sez. lavoro. Dipendenti Z. M., R. G. e C. N. contro Comune di Catenanuova - Approvazione proposta conciliativa.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Favorevole.

La responsabile del I settore
Affari generali-Amministrativo
Dr.ssa Santa Maria Tracà
Tracà

Li, 29/11/2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno uno del mese di Dicembre alle ore 12,30 e segg., in Catenanuova nell'aula delle adunanze, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del

- Sindaco
 Vice - Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori.

All'appello nominale risultano presenti:

NOME E COGNOME	CARICA RIVESTITA	P	A
Antonio IMPELLIZZIERI	Sindaco	X	
Carmelo DI MARCO	Assessore		X
Nicola LEOCATA	Assessore	X	
Rosaria INGRASSIA	Vice- Sindaco	X	
Lucia BARBAGALLO	Assessore	X	
TOTALE		04	03

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Filippo Ensabella

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n.98 del 30/11/2023;

Visto il parere di legge, reso favorevole dalla resp.le del settore interessato;

Ritenuta la proposta relativa all'oggetto meritevole di accoglimento;

Dato atto che non necessita parere di regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta spese o minori entrate;

A voti unanimi favorevoli espressi, dagli aventi diritto, nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

La proposta e' approvata e, con separata unanime votazione, dichiarata immediatamente esecutiva.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario Comunale verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

n. 98 del 30/11/2023

Oggetto: Ricorsi r.g. 1061-1062-1073/2020 Tribunale di Enna, sez. lavoro. Dipendenti Z. M., R. G. e C. N. contro Comune di Catenanuova - autorizzazione al Sindaco alla accettazione delle proposte conciliativa.

Proponente: Il Sindaco
Antonio IMPELLIZZIERI

IL SINDACO

Premesso che:

- con ricorsi depositati in data 17 e 20/07/2020, r.g. 1061-1062-1073/2020 Tribunale di Enna Sez. Lavoro, le dipendenti sigg.re [REDACTED] chiedevano che fosse disposta l'immediata destinazione delle predette ricorrenti all'attività propria della qualifica di insegnante di doposcuola, sotto la direzione e secondo le modalità applicative stabiliti [REDACTED], nonché che fosse statuito l'immediato riconoscimento di n.30 giorni di ferie asseritamente illegittimamente decurtati alle stesse in uno al risarcimento del danno occorso;
- l'Ente si costituiva in giudizio per contrastare le richieste delle controparti;
- con ordinanza cautelare, venivano rigettate le richieste avanzate dalle dipendenti in via di urgenza innanzi al Tribunale;

Vista la delibera di Giunta Municipale n.5 del 6/2/2023 con la quale la Giunta Scravaglieri aveva approvato schema di transazione;

Rilevato che nessuna transazione si è concretizzata;

Preso atto che, con ordinanza interlocutoria resa in esito all'udienza del 18/07/2023, il Giudice del Lavoro ha ritenuto di formulare proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., nei seguenti termini:

- A) [REDACTED] *“IL GIUDICE ISTRUTTORE, Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18/07/2023; sentite le parti e ritenuto di formulare una proposta conciliativa, formula la seguente proposta: 1) Parte ricorrente rinuncia al ricorso RG 1061/20; 2) Il Comune di Catenanuova rinuncia alla domanda riconvenzionale ivi formulata; 3) Parte ricorrente riconosce al Comune convenuto le spese di lite nella misura di 3581,03 euro e ne autorizza il prelievo mediante trattenute dal cedolino stipendio nei 24 mesi successivi alla sottoscrizione della presente conciliazione; 4) Le parti rinunciano come sopra a soli fini transattivi, senza riconoscimento di diritti direttamente o indirettamente connessi alle pretese di cui è causa e dichiarano di non avere null'altro a pretendere con riferimento alle domande oggetto del giudizio; P.Q.M. Formula la proposta di cui sopra e rinvia per la valutazione di tale proposta all'udienza del 5.12.23 ore 10:30 da tenersi in presenza;”*
- B) [REDACTED] *“IL GIUDICE ISTRUTTORE, Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18/07/2023; sentite le parti e ritenuto di formulare una proposta conciliativa, formula la seguente proposta: 1) Parte ricorrente rinuncia al ricorso RG 1061/20; 2) Il Comune di Catenanuova rinuncia alla domanda riconvenzionale ivi formulata; 3) Parte ricorrente riconosce al Comune convenuto le spese di lite nella misura di 3581,03 euro e ne autorizza il prelievo mediante trattenute dal cedolino stipendio nei 24 mesi successivi alla sottoscrizione della presente conciliazione; 4) Le parti rinunciano come sopra a soli fini transattivi, senza riconoscimento di diritti direttamente o indirettamente connessi alle pretese di cui è causa e dichiarano di non avere null'altro a pretendere con riferimento alle domande oggetto del giudizio; P.Q.M. Formula la proposta di cui sopra e rinvia per la valutazione di tale proposta all'udienza del 5.12.23 ore 10:30 da tenersi in presenza;”*

- C) [REDACTED] *“IL GIUDICE ISTRUTTORE, Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 18/07/2023; 1) Parte ricorrente rinuncia al ricorso RG 1073/20; 2) Il Comune di Catenanuova rinuncia alla domanda riconvenzionale ivi formulata; 3) Parte ricorrente riconosce al Comune convenuto le spese di lite nella misura di 3581,03 euro da versarsi tramite RID bancario periodico nei 24 mesi successivi alla sottoscrizione della presente conciliazione, impegnandosi entro 3 giorni a depositare presso il protocollo dell’Ente la documentazione bancaria necessaria alla firma del RID periodico; 4) Le parti convengono che in caso di mancato deposito della documentazione bancaria di cui sopra nel termine stabilito nonché in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, l’accordo si intenderà risolto; 5) Le parti rinunciano come sopra a soli fini transattivi, senza riconoscimento di diritti direttamente o indirettamente connessi alle pretese di cui è causa e dichiarano di non avere null’altro a pretendere con riferimento alle domande oggetto del giudizio; P.Q.M. Formula la proposta di cui sopra e rinvia per la valutazione di tale proposta all’udienza del 5.12.23 ore 10:30 da tenersi in presenza;”*

Considerato che:

- per quanto possibile, è intendimento di questa Amministrazione ridurre al minimo il contenzioso con dipendenti e con i terzi;
- valutate le reciproche domande e la natura del giudizio, la proposta avanzata dal Giudice del Lavoro potrebbe essere, in un certo senso, anche anticipatoria del proprio convincimento nel merito e che il comportamento processuale serbato dalle parti è oggetto di valutazione da parte del Tribunale;
- negli anni sono stati stipulati diversi protocolli tra il Comune e l’istituzione scolastica cui le dipendenti erano affidate dall’Ente datore di lavoro, e che, alla luce di una valutazione di carattere generale, si ritiene conveniente accettare la proposta conciliativa avanzata dal Tribunale in quanto salvaguarda l’Ente da ogni eventuale costo che le controparti sosterranno integralmente in punto di compensi per la difesa legale assunta da quest’Ente;
- con riferimento alla posizione di cui alla superiore lettera “C”, per come osservato dal legale incaricato dall’Ente, la proposta del Giudice non fornisce all’Ente un titolo esecutivo per le spese di lite in caso di inadempimento di controparte e che, dunque, occorre proporre al G.L. un’integrazione ai punti nn. 3, 4 e 5 nei seguenti termini: *“3) Parte ricorrente riconosce al Comune convenuto le spese di lite nella misura di 3581,03 euro per le quali il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. Il Comune accetta che il pagamento della somma avvenga tramite RID bancario periodico, o altro sistema di pagamento equipollente, nei 24 mesi successivi alla sottoscrizione della conciliazione, impegnandosi entro 3 giorni a depositare presso il protocollo dell’Ente la documentazione bancaria necessaria alla firma del RID periodico; 4) Le parti convengono che in caso di mancato deposito della documentazione bancaria di cui sopra nel termine stabilito nonché in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, l’Ente potrà procedere al recupero delle somme residue in unica soluzione sulla scorta del verbale di conciliazione; 5) Le parti, fatto salvo quanto sopra, rinunciano come sopra a soli fini transattivi, senza riconoscimento di diritti direttamente o indirettamente connessi alle pretese di cui è causa e dichiarano di non avere null’altro a pretendere con riferimento alle domande oggetto del giudizio;”*

PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

1. di autorizzare il Sindaco ad accettare le proposta conciliative ex art. 185-bis c.p.c. nei termini e limiti sopra indicati
2. di rendere la presente immediatamente esecutiva, in quanto l’udienza è il 5/12/2023.

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg.15 in data 21/12/2023

Il resp.le della pubblicazione

Adella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. nr. 44/91.

Catananuova,

IL SEGRETARIO COMUNALE